

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 26362 / 144/11/2017 del 12 DIC. 2017 Pos. n. 10

Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Dipartimento del Turismo, Sport e dello Spettacolo

Servizio 7 "Professioni turistiche e Agenzie di Viaggio"

(Rif. nota 12 ottobre 2017, n. 29609)

Oggetto: *Richiesta parere – Accompagnatori Turistici.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 maggio 2004, n.8, è stato istituito l'albo regionale degli accompagnatori turistici. L'iscrizione al suddetto Albo consente l'esercizio della correlata attività, previo conseguimento dell'abilitazione alla professione, attraverso la partecipazione ad appositi corsi, organizzati da codesto Assessorato e riservati a coloro che siano in possesso di diploma di scuola media superiore.

A tal riguardo viene sottolineato come, ai sensi del richiamato art. 4, comma 5, della legge regionale n. 8/2004: *"Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della Regione"*. A parere di codesta Amministrazione le abilitazioni a cui fa riferimento la norma sarebbero quelle rilasciate dalle Prefetture dell'Isola, ai sensi della normativa previgente *"(Legge 17.6.1937 n. 1249 che benché abrogata dal D.lvo 3.3.1998 n. 112 ha svolto efficacia sino alla data di emanazione della l. r. 8/2004)"*.

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo

Dirigente Avvocato: Gianluigi M. Amico tel 091.7074874 – email :gianluigi.amico@regione.sicilia.it

in particolare gli articoli 4-16, per espressa previsione dell'art. 1 del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n.179,¹ permangono in vigore.

Invero, con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 non si era proceduto all'abrogazione della citata legge n. 1249/1937, come invece riportato nella richiesta di parere, bensì al conferimento alle Regioni di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e, ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto legislativo, delle funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo.²

Proprio in relazione all'esercizio delle richiamate funzioni è stata emanata la legge regionale 3 maggio 2004, n.8, che disciplina le attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.³

L'art. 4, della suddetta legge sancisce, tra l'altro, che l'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico si consegue con *“la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore (...) e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione”*.

¹ **Art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179:** *“Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore”*. Allegato 1. Atti normativi salvati pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970.

² **Art. 45, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112:** *“Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.”*

³ **Art. 4, legge regionale 3 maggio 2004, n. 8:** *“È accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestate da istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di professionalizzazione e di corsi finanziati con risorse dei Programmi operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3. Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della Regione. Nell'ambito di una stessa attività di accompagnamento a singole persone o gruppi è vietato svolgere contemporaneamente le professioni di accompagnatore turistico e di guida turistica da chi sia in possesso di entrambe le abilitazioni.”*

finanziati dalla stessa Regione siciliana ex L.r. n. 24/1976, non possono – anche per ragioni di palese coerenza del sistema normativo ed amministrativo regionale – non ritenersi validi anche ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale degli accompagnatori turistici. (...)”.

Ora, considerata l’identità della questione trattata ed il condivisibile orientamento espresso, appare opportuno estendere la presente consultazione alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato, che assiste e rappresenta in giudizio l’Amministrazione regionale. Ciò anche nell’ottica di garantire una coerente difesa processuale a codesta Amministrazione, in vista del possibile giudizio che verrebbe instaurato, qualora il richiamato diniego dovesse essere confermato.

Alla luce delle superiori considerazioni questo Ufficio non può che limitarsi a richiamare le notazioni di carattere generale sopra esplicitate.

Ogni altra valutazione nel merito viene rimessa a codesto Dipartimento, anche a seguito delle conclusioni cui perverrà la competente Avvocatura dello Stato.

* * *

Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

(Avv. Gianluigi M. Amico)



L’AVVOCATO GENERALE

Avv. Maria Mattarella